



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMODIGITALE



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

PROTOCOLLO DI INTENTI

TRA

Garante per la protezione dei dati personali, C.F. 97139590588, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11, legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Pasquale Stanzone (di seguito, “Garante”)

e

Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, C.F. 97996500589, con sede in Roma, Via del Plebiscito, 102, in persona del prof. Luciano Violante, in qualità di Presidente della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine (di seguito, “Fondazione”)

di seguito indicate congiuntamente come le “Parti” o disgiuntamente anche la “Parte”

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (di seguito denominato “Codice”);

CONSIDERATO che, in base al proprio statuto, la Fondazione ha la finalità di «accrescere, attraverso studi, ricerche e progetti, la consapevolezza e la rilevanza del ruolo dell’innovazione e delle tecnologie per la società civile, stimolando il dibattito sull’impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un’ottica proiettata al futuro», attività meritevoli di interesse per il Garante;

RAVVISATA l’esigenza del Garante di estendere e valorizzare la propria attività di divulgazione e promozione della conoscenza della materia tra il pubblico, con particolare riguardo al tema delle nuove tecnologie e delle loro implicazioni giuridiche, segnatamente sul diritto alla protezione dei dati personali;

RITENUTO opportuno, ai suddetti fini, di stabilire una collaborazione tra le Parti, tale da promuovere le attività d’interesse comune attraverso iniziative di natura formativa, divulgativa, di analisi e approfondimento della materia come sopra delineata;

RILEVATO che le attività da promuoversi potranno essere, di volta in volta, definite sulla base di atti convenzionali rispondenti alle finalità esposte nel presente atto;



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMODIGITALE



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

CONSIDERATO che la Fondazione è in procinto di costituire un “Laboratorio sulla transizione digitale”, nel cui ambito organizzare attività di analisi, studio, approfondimento sui temi inerenti il digitale e l’intelligenza artificiale, di indubbio interesse per il Garante e alla cui funzionalità, per converso, l’Autorità potrebbe offrire un utile contributo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente atto, le Parti intendono avviare, nell’ambito delle rispettive competenze, una collaborazione al fine di favorire le reciproche sinergie volte alla realizzazione di attività di interesse comune in relazione alle implicazioni giuridiche delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al loro impatto sulla protezione dei dati personali, restando inteso che eventuali effetti vincolanti per le Parti sorgeranno solo con la sottoscrizione di eventuali specifici accordi che potranno essere oggetto di successiva negoziazione.

Articolo 2 (Modalità di realizzazione della collaborazione tra le Parti)

1. La collaborazione di cui all’articolo 1 potrà articolarsi, in particolare, nella promozione di attività di natura formativa, divulgativa, di analisi, monitoraggio e approfondimento della materia come delineata di seguito al medesimo articolo.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 saranno definite, di volta in volta, con specifici accordi tra le Parti.

Articolo 3 (Laboratorio sulla transizione digitale)

1. Tra le attività e i progetti di comune interesse per le Parti, da avviare prioritariamente, è compresa, in particolare, la collaborazione del Garante nell’ambito della costituzione di un “Laboratorio sulla transizione digitale” funzionale allo svolgimento delle attività di cui in premessa, da realizzarsi secondo modalità che saranno definite dalle Parti con successivo accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

Articolo 4 (Referenti)

1. Ciascuna delle Parti designa, con successivo atto, uno o più referenti per l’attuazione del presente atto e per l’individuazione di ogni altra esigenza di collaborazione.



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMODIGITALE



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Articolo 5

(Durata, recesso e modifiche)

1. Il presente atto ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.
3. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore delle Parti.
4. Le Parti definiranno con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente atto, che si dovessero, eventualmente rendere opportune o necessarie.

Articolo 6

(Costi e responsabilità)

1. L'attuazione del presente atto non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte in favore dell'altra.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà in proprio ogni costo derivante dalle attività relative all'oggetto del presente Protocollo; conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte.

Articolo 7

(Tutela dell'immagine e della riservatezza; protezione dei dati personali)

1. Le Parti tutelano l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati, nell'ambito delle iniziative comuni, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte cui il segno distintivo si riferisce.
2. Ciascuna Parte s'impegna a non diffondere né utilizzare informazioni apprese dall'altra se non previa autorizzazione di quest'ultima.
3. Con separato atto saranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove, dall'attuazione del presente atto, dovessero derivare attività comuni nel trattamento dei dati personali, che comunque avverrà nel rispetto della disciplina applicabile.

Art. 8

(Clausola di legalità e trasparenza)

1. Nell'esecuzione del presente Protocollo di Intenti ciascuna Parte dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "Leggi Anticorruzione").
2. Le Parti si danno atto e garantiscono, l'una nei confronti dell'altra, che lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo di Intenti avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici,



**FONDAZIONE
LEONARDO**
Civiltà delle Macchine
UMANESIMODIGITALE



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. A tal fine:

- il Garante dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i., il Codice Etico ed il Codice Anticorruzione adottati dal Gruppo Leonardo, cui la Fondazione fa parte;
- la Fondazione dichiara di aver preso visione e di conoscere il Codice etico del Garante.

Art. 9

(Rapporto tra le Parti)

1. Il presente Protocollo di Intenti non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Protocollo di Intenti ed al suo oggetto.

Art. 10

(Legge applicabile e Controversie)

1. Il presente Protocollo di Intenti è regolato dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Protocollo, sarà preliminarmente affrontata dalle Parti, al fine di individuare una risoluzione bonaria.
3. In ogni caso per qualsiasi controversia che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

FONDAZIONE LEONARDO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL PRESIDENTE
PROF. LUCIANO VIOLANTE

IL PRESIDENTE
PROF. PASQUALE STANZIONE